



Decreto Dirigenziale n. 60 del 09/06/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

APPRODO DI POSITANO:INTERDIZIONE DI UN TRATTO DELLA BANCHINA DI APPRODO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì

- che nella notte del 09.11.2010 le avverse condizioni meteorologiche accompagnate da un forte vento hanno danneggiato la banchina di Positano rendendo pericoloso, per la pubblica e privata incolumità, il transito della stessa;
- che in attesa di apposito sopralluogo tecnico con gli enti competenti, necessario per la stima dei danni subiti dalla struttura e per la predisposizione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della banchina, con ordinanza n.55/2010 il Sindaco del Comune di Postano ha disposto la chiusura al transito della banchina con interdizione totale dell'area;
- che con atto del Dirigente del Settore prot. n. 93 del 13.12.2010 è stato autorizzato l'intervento di riqualificazione della banchina di approdo di Positano danneggiata dalla mareggiata del novembre 2010 e sono stati conferiti, ai sensi del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., gli incarichi tecnici ed amministrativi relativi alla progettazione e realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

TENUTO CONTO

- che in data 14.04.2011, previa convocazione per le vie brevi, è stato eseguito un sopralluogo al fine di limitare il tratto interessato da interdizione;
- che i tecnici intervenuti, verificate le condizioni di sicurezza della prima parte della banchina, hanno disposto l'apertura parziale della stessa;
- che con ordinanza n.6 del 22.04.2011, nelle more della predisposizione del decreto di interdizione dell'area da parte del Settore, il Sindaco del Comune di Positano ha limitato l'interdizione del tratto di banchina, lasciando libero il tratto interessato dall'attracco dei natanti;

CONSIDERATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori di ripristino, anche al fine di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza delle aree medesime;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente disporre l'interdizione delle aree interessate dai lavori in argomento, già delimitate con ordinanza sindacale n.6/2011;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree interessate dai lavori di riqualificazione della banchina di approdo di Positano danneggiata dalla mareggiata del novembre 2010, già delimitate dall'ordinanza sindacale n. 6/2011, il tutto secondo quanto meglio riportato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto;

La competente Autorità Marittima, di concerto con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà di volta in volta lo svolgimento delle varie fasi di intervento sulle singole aree interessate, al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali.

Art.2

L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- comunicare, con apposito elenco, alla Capitaneria di Porto i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Salerno
- all'Ufficio Locale Marittimo di Positano;
- al Comune di Positano;
- alla ditta esecutrice dei lavori;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
- arch. Massimo Pinto -